

BGer 1B_123/2013 vom 26. April 2013

Bundesgericht, 2013-04-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1B_123_2013

FR: TF 1B_123/2013 du 26 avril 2013

IT: TF 1B_123/2013 del 26 aprile 2013

Erwägungen

E. 1.1

Diretto contro una decisione incidentale notificata separatamente riguardante una domanda di rikusazione, il ricorso concernente una causa in materia penale è, di massima, ammissibile (art. 78 cpv. 1 in relazione con l' art. 92 cpv. 1 LTF). Esso è tempestivo e la legittimazione dell'imputato è pacifica (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 1 LTF). La CRP, quale autorità di ricorso, è competente per statuire su una domanda di rikusazione nei confronti di un esperto e il gravame è diretto contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (sentenza 1B_712/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 1).

E. 1.2

La CRP ha lasciato indecisa la questione del diritto applicabile alla fattispecie, facendo riferimento sia alle disposizioni in materia di ricusa del CPP sia a quelle del previgente CPP/TI. Ha in particolare rilevato che l' art. 144 CPP /TI (in relazione con l' art. 43 cpv. 1 CPP /TI) disciplinava la rikusazione del perito analogamente all'art. 56 lett. f CPP (in relazione con l' art. 183 cpv. 3 CPP). Questa considerazione non è contestata dal ricorrente, che nel suo gravame, oltre alla violazione della disposizione federale, lamenta l'arbitrio nell'applicazione delle norme cantonali. D'altra parte, i motivi di rikusazione invocati in concreto riguardano la clausola generale dell'art. 56 lett. f CPP, che concreta le garanzie derivanti dall' art. 30 cpv. 1 Cost. (DTF 138 IV 142 consid. 2.1). L'esame del gravame deve quindi in ogni caso essere eseguito sotto il profilo dei principi derivanti dalla garanzia costituzionale, sicché la questione del diritto procedurale applicabile può rimanere indecisa anche in questa sede.

E. 2.1

Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere accertato in modo manifestamente inesatto i fatti, per avere trascurato che il perito aveva omesso di considerare nel suo rapporto la presenza nella cabina di guida dell'autocarro di un riscaldamento a gasolio della marca Webasto. Sostiene inoltre che la CRP non avrebbe nemmeno considerato la critica rivolta contro l'accertamento del GPC, secondo il quale anche il linguaggio utilizzato dal perito di parte sarebbe stato "piuttosto colorito".

E. 2.2

Secondo l' art. 97 LTF , il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Spetta al ricorrente rendere verosimile che il difetto sarebbe suscettibile di avere un'influenza sul risultato della procedura, vale a dire che la decisione sarebbe stata diversa se i fatti fossero stati accertati conformemente al diritto (DTF 134 V 53 consid. 3.4).

E. 2.3

La CRP ha rettamente rilevato che le critiche relative al contenuto della perizia giudiziaria e alle modalità di esecuzione della stessa concernevano di principio la valutazione delle prove, di competenza del giudice di merito. La questione della rilevanza del riscaldamento a gasolio nella cabina di guida quale possibile causa dell'incendio rientra in tale ambito e non costituisce una circostanza di per sé idonea a mettere in dubbio l'imparzialità e l'indipendenza del perito. A differenza del GPC, la CRP non ha poi fondato la sua sentenza sul tenore "colorito" del linguaggio utilizzato anche dall'esperto incaricato dal ricorrente, ma ha essenzialmente esaminato il tenore delle espressioni usate dal perito giudiziario, specificatamente criticate, negando che dalle stesse trasparisse insofferenza od ostilità nei confronti del ricorrente. Gli aspetti di cui quest'ultimo lamenta la mancata presa in considerazione da parte della CRP (presenza del riscaldamento a gasolio in cabina e linguaggio colorito o meno dell'esperto di parte) non erano quindi determinanti ai fini del giudizio sulla ricusa e non avrebbero di conseguenza mutato la sentenza impugnata.

E. 3.1

Il ricorrente sostiene che alcune considerazioni espresse dal perito giudiziario nel complemento peritale del 22 ottobre 2010 e nella relativa lettera accompagnatoria denoterebbero risentimento ed insofferenza nei suoi confronti a tal punto da fare oggettivamente dubitare dell'imparzialità del perito, il quale non poteva peraltro ignorare che le richieste complementari gli erano state sottoposte dal magistrato inquirente. Secondo il ricorrente, il perito avrebbe dovuto limitarsi a prendere posizione sulla perizia di parte, segnatamente sulle questioni di natura tecnica, senza formulare commenti personali inappropriati volti a screditare l'esperto della difesa.

E. 3.2

L'art. 56 CPP, applicabile ai periti giusta il rinvio dell'art. 183 cpv. 3 CPP, enumera diversi specifici motivi di ricusazione alle lettere a-e, mentre la lettera f la impone a chi per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa. Si tratta di una clausola generale, nella quale rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente previsti nelle lettere precedenti (DTF 138 IV 142 consid. 2.1).

L'art. 56 lett. f CPP concreta le garanzie derivanti dall'art. 30 cpv. 1 Cost. Poiché il perito non è membro del tribunale, la sua ricusazione non viene esaminata sotto il profilo di questa norma, bensì sotto quello dell'art. 29 cpv. 1 Cost., che garantisce un processo equo (DTF 125 II 541 consid. 4a). Riferita alle esigenze d'imparzialità e di indipendenza poste a un esperto, questa disposizione assicura tuttavia all'interessato una tutela equivalente a quella dell'art. 30 cpv. 1 Cost. (DTF 127 I 196 consid. 2b; sentenza 1B_243/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2.1, in: RtiD II-2012, n. 47, pag. 284 segg.). Le parti a una procedura hanno quindi il diritto di esigere la ricusazione di un perito la cui situazione o il cui comportamento siano di natura tali da far sorgere dubbi sulla sua imparzialità. Questa garanzia vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore o a pregiudizio di una parte (DTF 136 I 207 consid. 3.1 e rinvii). Sebbene la semplice affermazione della parzialità, basata su sentimenti soggettivi di una parte, non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il perito sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di

parzialità (DTF 136 I 207 consid. 3.1; 136 III 605 consid. 3.2.1).

La ricusa riveste un carattere eccezionale (DTF 131 I 24 consid. 1.1; 116 Ia 14 consid. 4). Sotto il profilo oggettivo, occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 134 I 238 consid. 2.1, 20 consid. 4.2). Espressioni del perito rivolte contro la persona e il comportamento di una parte possono mettere in dubbio l'imparzialità quando il contenuto o la modalità della comunicazione denota particolari simpatie o antipatie nei suoi confronti. Tali espressioni possono essere rese prima, durante o dopo la perizia, come pure nel referto peritale medesimo. Non costituisce per contro motivo di ricusa la circostanza che il perito ha formulato nel suo rapporto conclusioni sfavorevoli per una parte (DTF 132 V 93 consid. 7.2.2; sentenza 8C_781/2010 del 15 marzo 2011 consid. 7.1; KIENER/KRÜSI, Die Unabhängigkeit von Gerichtssachverständigen, in: ZSR 2006 I pag. 504).

E. 3.3

Nella lettera accompagnatoria al complemento peritale del 22 ottobre 2010, il perito giudiziario ha rilevato che: "La réalisation de ce travail a nécessité plus de 30 heures de traduction, d'analyses et de rédaction; j'ose espérer qu'elle mettra un point final aux demandes de compléments et d'expertises déposées par M. A. _____ ou son conseil". Nel complemento peritale stesso, prendendo posizione su un'obiezione sollevata dall'esperto della difesa, secondo cui era vero che il contatto tra due fili scoperti provoca il corto circuito, ma andava di fatto verificata la causa che ne aveva determinato l'effetto, il perito giudiziario ha rilevato "Aucun commentaire si ce n'est que le principe aurait dû s'appliquer aux arguments de l'expertise D. _____". Esprimendosi poi sulla critica di non avere riportato sullo schema del circuito elettrico un cavo che alimenta la sponda idraulica situata nella parte posteriore del camion, il perito giudiziario ha tra l'altro ritenuto che: "(...) cette mention: ne constitue qu'une remarque totalement inopportune, à la limite de la diffamation mettant en cause le travail d'investigation du soussigné qui tient à préciser que, durant 40 années d'expertises judiciaires, aucune d'entre elles n'a été réalisée sans une investigation approfondie de la scène de feu. Quant à ses compétences et à son honnêteté intellectuelle, il n'appartient pas à l'expert D. _____ d'en juger".

E. 3.4

Il ricorrente ritiene che con la prima considerazione, utilizzando in particolare l'espressione "j'ose espérer qu'elle mettra un point final aux demandes" invece di fare capo a una formula neutrale, come per esempio "j'espère avoir répondu à toutes les questions encore ouvertes", il perito giudiziario avrebbe manifestato stizza e fastidio nei suoi confronti, trascurando peraltro che le richieste complementari non gli erano state sottoposte dall'imputato o dal suo difensore, ma dal PP medesimo. Sostiene poi che le due citate considerazioni contenute nel complemento peritale, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte cantonale, non rientrerebbero nell'ambito di una discussione di natura tecnica tra esperti, ma costituirebbero esternazioni inopportune non rispondenti alle obiezioni sollevate e screditerebbero l'esperto della difesa, denotando oggettivamente una parvenza di prevenzione.

Certo, dalle frasi in discussione traspare una certa irritazione del perito. Il complemento peritale del 22 ottobre 2010, alla base dell'istanza di ricusa, fa tuttavia seguito ad un'udienza successiva alla consegna della perizia e a due ulteriori complementi peritali del 2 febbraio 2010 e del 19 febbraio 2010, in cui egli si era pure espresso sull'ipotesi di un corto circuito quale possibile causa dell'incendio. Tale probabilità è ancora stata avanzata dall'esperto della difesa nel suo parere, sicché il perito giudiziario vi si è dovuto nuovamente confrontare nel complemento peritale. A questi era peraltro noto che pur se presentate formalmente dal PP, le richieste complementari erano prevalentemente riconducibili alle contestazioni della difesa. Contrariamente all'opinione del ricorrente, il perito giudiziario si è comunque espresso sulle questioni tecniche, spiegando in particolare perché la mancata indicazione del cavo di alimentazione della sponda idraulica non sarebbe di rilievo in quanto un'eventuale sua disfunzione non sarebbe stata all'origine dell'incendio. È comprensibile ch'egli abbia poi liquidato succintamente la critica secondo cui riguardo al corto circuito andava verificata la causa che ne aveva determinato l'effetto, giacché si trattava di una considerazione generale, formulata dall'esperto della difesa prima di esporre argomenti più specifici, che invero sono stati affrontati dal perito. Valutate in questo contesto, tenendo conto delle richieste complementari sottoposte al perito in diverse riprese e della manchevolezza rimproveratagli, le criticate espressioni possono tutto sommato ancora essere considerate oggettivamente proporzionate. Esse non denotano particolare antipatia nei confronti del ricorrente, del suo legale e dell'esperto di parte, né consentono di ritenere di per sé non neutrale ed oggettivo il rapporto redatto dal perito giudiziario. A ragione la Corte cantonale ha quindi negato un sospetto oggettivo di prevenzione e di parzialità, respingendo conseguentemente l'istanza di ricusa.

E. 4

Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio può essere accolta, vista la situazione finanziaria del ricorrente (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.